



ASSOCIAZIONE MONDO APERTO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 30 gennaio 2026, alle ore 9.30 presso la sede della associazione Mondo Aperto, in Verona, vicolo Pozzo n.1, si tiene l'assemblea straordinaria della associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche statutarie ai fini dell'iscrizione al Runts, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017;
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione il Presidente e legale rappresentante p. Paolo Latorre il quale constata e fa constatare la presenza di tutti gli associati, come risulta dal foglio presenze che verrà conservato agli atti dell'associazione; dei consiglieri p. Paolo Latorre, p. Pietro Ciuciulla, f. Genesio Maroso, p. Gaetano Montresor, f. Paolo Rizzetto nonché dell'organo di controllo monocratico nella persona del dottor Bordin Massimiliano.

Il presidente, quindi, dichiara la presente assemblea costituita in forma totalitaria valida ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno in relazione al quale tutti i presenti si dichiarano informati e alla cui discussione nessuno si oppone.

Funge da segretario verbalizzante f. Genesio Maroso che accetta con il consenso unanime dei presenti.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea la bozza di statuto associativo che è stato adeguato e formulato per poter procedere con quanto richiesto dal Dlgs 117/2017 in materia di iscrizione al RUNTS ed in particolare si sofferma:

- sulla descrizione delle attività di interesse generale;
- sulle regole di funzionamento della associazione adeguate alla nuova normativa del D. Lgs. 117.17.

Tale adeguamento ed iscrizione sono richiesti sia per motivi di ordine legislativo in quanto, come già in precedenza ricordato, la qualifica di Onlus non sarà più operativa e sostituita da quella di ETS (ente del terzo settore), nonché per poter essere presenti con la nuova veste giuridica nel panorama della progettazione e collaborazione con gli eventuali enti pubblici anche con attenzione al mondo della cooperazione e sviluppo.

Nello specifico, il Presidente illustra, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i principali adeguamenti previsti:

- **Articolo 1 (Denominazione, sede e durata)**



È stata inserita la previsione dell'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di ETS ed ente del Terzo settore.

- **Articolo 2 (Scopo, finalità e attività)**

- sono state indicate le attività di interesse generale relative all'associazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- è stata prevista la possibilità per l'Associazione di esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale;
- è stata prevista la possibilità per l'Associazione di esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, l'attività di raccolta fondi.

- **Articolo 3 (Ammissione e numero degli associati)**

È stata inserita la disciplina relativa alle modalità di ammissione degli associati con le relative indicazioni.

- **Articolo 6 (Volontariato e attività di volontariato)**

È stato previsto un apposito articolo inerente alle attività di volontariato come previsto dalla Riforma del Terzo settore.

- **Articolo 7 (Assemblea)**

- sono state distinte le competenze dell'assemblea in ordinaria e straordinaria convocazione prevedendo appositi quorum costitutivi e deliberativi ai sensi di quanto previsto dal Codice del Terzo settore, nonché è stata prevista la possibilità di tenere l'assemblea mediante videoconferenza.

- **Articolo 14 (Organo di controllo), articolo 19 (Bilancio sociale e informativa sociale) ed articolo 20 (libri sociali)**

Si è provveduto a formulare *ex novo* tali articoli, provvedendo a renderli conformi con quanto previsto rispettivamente dagli articoli 30 (per l'organo di controllo), 13 e 14 (per l'informativa sociale) e 15 (per i libri sociali) del Codice del Terzo settore.

- **Articolo 15 (Revisione legale dei conti), articolo 16 (Patrimonio), articolo 17 (Divieto di distribuzione degli utili) e articolo 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

Si è provveduto ad adeguare interamente tali articoli a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 31 (per la revisione legale), 8 e 9 (per il patrimonio) del Codice del Terzo settore.





Vicolo Pozzo, 1 - 37129 VERONA
 Tel. 045 8092200 - Fax 045 8004648
 e-mail: onlusmccj@comboniani.org
 Codice Fiscale 93138170233

Conclusa l'esposizione, dopo ampia discussione, l'assemblea delibera all'unanimità degli associati di approvare l'adeguamento dello statuto come sopra indicato e di procedere con l'iscrizione della associazione al RUNTS. L'assemblea all'unanimità delega altresì il Presidente e legale rappresentante - p. Paolo Latorre - a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la registrazione del nuovo testo statutario testé approvato apportando, qualora richiesto dalle amministrazioni pubbliche competenti, tutte le modifiche ritenute utili e necessarie all'iscrizione dell'associazione al RUNTS dando sin d'ora per rato e valido il suo operato.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, nessuno prende la parola.

Il Presidente rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti, chiede di intervenire, alle ore 10.30 dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario,

Maroso Genesio

(Fr. Maroso Genesio)

Il presidente,

Paolo Latorre

(P.LatorrePaolo)

AGENZIA DELLE ENTRATE		
* DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA *		
UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA		
Reg.	5 FEB 2026	S.3
Reg. n°	267	
€	200,00	

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"MONDO APERTO ETS"

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "MONDO APERTO ETS", da ora in avanti denominata "Associazione".

L'associazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS". L'efficacia dell'inserimento della denominazione dell'acronimo ETS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di ETS ed ente del Terzo settore, sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico del Terzo settore.

L'Associazione ha sede nel comune di Verona.

L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo e senza che ciò costituisca modifica statutaria, potrà trasferire la sede nell'ambito del Comune sopraindicato ovvero istituire sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme vigenti.

La durata dell'associazione è illimitata, salvo i casi di scioglimento e liquidazione di cui all'art. 19 del presente statuto.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 2 – SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione ha come finalità la solidarietà umana, la promozione sociale e culturale nei confronti dei soggetti più poveri, secondo lo spirito di San Daniele Comboni. Non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (come indicate dall'articolo 5 del CTS):



- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;)
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



In particolare, l'Associazione si propone di svolgere:

- attività di beneficenza, assistenza sociosanitaria per la realizzazione della solidarietà tra gli uomini, nello Spirito di Cristo e della Chiesa cattolica;
- attività di istruzione e di sensibilizzazione, sia di giovani che di adulti nei paesi in via di sviluppo prevalentemente nei territori dove operano i Missionari Comboniani;
- promozione e organizzazione della raccolta ed elargizione di contributi e aiuti a favore di persone, gruppi, comunità e comunque soggetti bisognosi, tramite la raccolta di contribuzioni, farmaci, viveri, vestiario e aiuti in genere, invio di personale e di volontari;
- tutela, promozione e valorizzazione dei diritti umani e civili delle popolazioni a cui è diretta l'attività.

Per realizzare gli obiettivi statuari l'Associazione potrà:

- intraprendere le operazioni che di volta in volta saranno ritenute necessarie alla promozione dell'Associazione stessa;
- procurare i fondi necessari per l'attività della stessa Associazione per mezzo di contributi, donazioni, sottoscrizioni;

- promuovere attività culturali, sociali e ricreative a mezzo di convegni, riunioni, mostre e/o riunioni e/o spettacoli nel rispetto delle leggi in vigore;
- costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare qualsiasi associazione, istituzione o fondazione che rientri negli scopi dell'Associazione;
- finanziare e realizzare nei Paesi del Sud del Mondo progetti di sviluppo finalizzati a ridurre il disagio sociale;
- collaborare e sostenere il Collegio delle Missioni Africane nella realizzazione di progetti di assistenza umanitaria che siano coerenti con le finalità proprie dell'Associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 – AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- l'impegno a versare la quota associativa;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di ammissione, la qualifica di associato si acquista con il versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima Assemblea utile.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

ART. 4 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
- versare annualmente la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione.



A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to consist of several loops and strokes.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

L'associato può essere escluso dall'Associazione in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare gravi danni morali o materiali all'Associazione stessa o per grave inadempienza alle disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti interni e per gravi e comprovati motivi, con delibera dell'assemblea.

L'associato può essere escluso in caso di morosità nel pagamento della quota associativa che persista oltre un mese dal termine di versamento stabilito dal Consiglio Direttivo, con delibera del Consiglio Direttivo.

L'esclusione deve essere comunicata per iscritto all'interessato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e, solo nel caso di ricorso da parte dell'associato, eventualmente ratificata dall'Assemblea dei soci che deciderà nella prima riunione utile. Nelle more della decisione l'associato è da considerarsi comunque sospeso e non potrà partecipare alle attività associative.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 – VOLONTARIATO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'Associazione si avvale di volontari; il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.



ART. 7 – ORGANI

Le cariche sociali sono riservate agli associati, con l'eccezione dell'Organo di controllo e/o di revisione alla quale possono accedere solamente persone non associate.

Sono *organi* dell'Associazione:

- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se nominato;
- l'Organo di revisione, se nominato.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelli concernenti la designazione, l'elezione; o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Salvo quanto disposto dalla legge, ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto, fatto salvo per gli organi di controllo e revisione se nominati.

ART. 8 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è composta da tutti gli associati, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 (due) associati.

Per le votazioni a scrutinio segreto non sono ammesse deleghe.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una (1) volta all'anno.



Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo secondo, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima ed, eventualmente, di seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti gli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In questo caso, l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il segretario verbalizzante.

Esistenza in concreto dei suddetti diritti di partecipazione dovrà essere constatata dal Presidente.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

Il presidente dell'assemblea nomina due scrutatori allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al presidente dell'assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, l'organo di controllo e l'Organo di revisione, salvo quanto previsto dall'art. 8;



- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale se ricorrono i presupposti;
- delibera sul programma di attività dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo di eventuali contributi straordinari;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sull'ammissione di coloro che intendono far parte dell'associazione in qualità di associato e per cui la domanda di ammissione è stata rigettata dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti interni;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria è costituita validamente quando siano presenti almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- su eventuale scioglimento, trasformazione, fusione scissione dell'associazione;
- su eventuale liquidazione dell'Associazione con conseguente devoluzione del patrimonio;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Di ogni assemblea dovrà redigersi apposito verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le delibere assembleari devono essere trascritte nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Le delibere assembleari saranno rese a tutti gli associati e saranno vincolanti anche per coloro che risulteranno assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- curare l'osservanza dello Statuto nonché di eventuali Regolamenti interni;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e l'eventuale Segretario;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare l'esclusione degli associati per mancato versamento della quota associativa;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- assumere eventuale personale dipendente e/o collaboratori;
- accettare eredità e legati;
- acquistare e/o alienare beni immobili;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;

Il Consiglio Direttivo è costituito da 3 a 7 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.



La maggioranza dei Consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, compete all'Assemblea la nomina del sostituto, il quale scadrà unitamente agli altri consiglieri in carica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:

- a) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto;
- b) scadenza del mandato;
- c) decesso;
- d) mancata partecipazione ad almeno n. 2 consigli consecutivi senza giustificato motivo;
- e) esclusione, deliberata dall'assemblea in seduta ordinaria, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno i due terzi dei consiglieri ne facciano richiesta scritta al Presidente e, in sua mancanza, al Vicepresidente.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (anche via mail), da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale e di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.



Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza purché tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In questo caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il segretario verbalizzante.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (in seguito "RUNTS").

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



ART. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

Rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.

Vigila perché siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 11 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 12 – IL SEGRETARIO

Se nominato, il Segretario:

- assiste il Presidente durante le riunioni del Consiglio Direttivo e nell'espletamento dei suoi compiti;
- cura la redazione del verbale del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea alla cui stesura può provvedere un incaricato;
- è responsabile del buon andamento degli uffici, dell'organizzazione del lavoro e dell'amministrazione dell'Associazione.

ART. 13 – IL TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e sovrintende alla redazione del bilancio consuntivo.

ART. 14 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and strokes, located at the bottom right of the page.

ART. 15 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro come disposto dall'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- 
- a) pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
 - b) beni immobili acquistati dall'associazione;
 - c) ogni altro bene che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
 - d) fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Per il conseguimento degli scopi dell'associazione e lo svolgimento della propria attività, l'associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

- a) quote associative ed erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
- b) rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, incluse le somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- c) proventi, ricavi, entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- d) donazioni e lasciti elargiti da parte di persone fisiche o giuridiche; i lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario e ratificate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione;
- e) contributi versati da enti privati o pubblici, associazioni, persone giuridiche e persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;



- f) messa a disposizione e godimento di beni e di mezzi da parte di terzi e di enti di qualsiasi genere o natura;
- g) proventi derivanti da altre attività autonome o commissionate;
- h) fondi pervenuti mediante raccolte di fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
- i) ogni altra entrata ammessa dalla Legge e compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D. Lgs. 117/2017.

ART. 17 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio consuntivo annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Entro 120 dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo redatto e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto e depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ART. 19 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati superano i limiti stabiliti dalla legge a tal fine, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i limiti stabiliti dalla legge a tal fine, l'Associazione deve redigere, approvare, depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.



ART. 20 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



Gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 30 giorni dalla richiesta inviata al Consiglio Direttivo. In particolare, la consultazione dei menzionati libri potrà avvenire, previo accordo della data, presso la sede della associazione durante gli orari d'ufficio nei tempi indicati dalla associazione stessa.

ART. 21 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

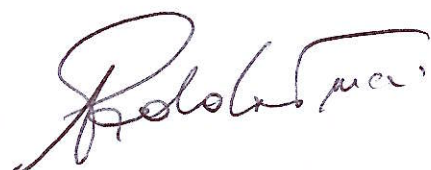
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, come previsto dall'art. 8.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea straordinaria di scioglimento ed in via preferenziale alla Fondazione Nigrizia, codice fiscale 93216840236.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

A handwritten signature in red ink, appearing to read "Roberto", is positioned in the upper right area of the page.